

45998/16



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

infelorel

Composta da:

GRAZIA LAPALORCIA
CARLO ZAZA
ANTONIO SETTEMBRE
LUCA PISTORELLI
ANGELO CAPUTO

- Presidente -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 14/07/2016

Sent. n. sez.
2159/2016

REGISTRO GENERALE
N.10172/2016

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis) a (omissis)

avverso la sentenza del 16/12/2014 del TRIBUNALE di CASSINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 14/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO

Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI
che ha concluso per

~~Udit i difensor Avv.;~~

P

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. S. Tocci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito altresì, per le parti civili, l'avv. (omissis), in sostituzione dell'avv. (omissis), che ha concluso per il rigetto del ricorso, depositando conclusioni e nota spese e, per il ricorrente, l'avv. (omissis), che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 16/12/2014, il Tribunale di Cassino ha confermato la sentenza del 15/02/2013 con la quale il Giudice di pace di Sora aveva dichiarato (omissis) colpevole dei reati di lesioni personali e minaccia in danno di (omissis) e aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

2. Avverso l'indicata sentenza del Tribunale di Cassino ha proposto ricorso per cassazione (omissis), attraverso il difensore avv. (omissis), articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione. I giudici di merito hanno fondato le pronunce di condanna sulla scorta di quanto dichiarato dai testi di accusa che non hanno assistito ai fatti e, quindi, hanno potuto riferire solo in ordine al momento successivo all'ingresso a scuola del ragazzo presumibilmente aggredito, che non presentava segni visibili coerenti con le dichiarazioni della persona offesa, neppure confermate dalla referto medico in atti. Sussiste comunque il ragionevole dubbio della partecipazione cosciente e volontaria dell'imputato con animo offensivo.

Il secondo motivo invoca l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

Il terzo motivo denuncia inosservanza dell'art. 133 cod. pen. per eccessività della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo è inammissibile. A fondamento della conferma dell'affermazione di colpevolezza cui è pervenuto il giudice di primo grado, la sentenza impugnata ha valorizzato, in primo luogo, le dichiarazioni della persona

offesa, formulando, nei confronti della stessa, un giudizio di piena attendibilità. Giudizio, questo, confermato dalle testimonianze di due professori della scuola, che hanno riferito di quanto appreso dallo stesso (omissis) (e, quanto alla teste (omissis), constatato *de visu* in ordine ai segni dell'aggressione subita) e da altri studenti immediatamente dopo il fatto. La sostanziale immediatezza della conoscenza dei fatti da parte dei testi rispetto al momento in cui si verificarono e la piena concordanza tra il racconto della persona offesa e quello riferito dai professori (che, peraltro, come si apprende dalla conforme sentenza di primo grado, hanno riferito di essere stati anche destinatari di espressioni aggressive da parte dell'imputato) rendono ragione della manifesta infondatezza delle doglianze del ricorrente. Le censure relative alle lesioni riscontrate dalla certificazione sanitaria sono aspecifiche, in quanto non sorrette dalla completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 - dep. 14/03/2012, S., Rv. 252349), e, comunque, idonee a dar corpo, al più, ad inammissibili censure di merito. Privo di consistenza argomentativa è il riferimento al ragionevole dubbio circa la condotta e l'elemento soggettivo dell'imputato.

3. Il secondo motivo non è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che nel procedimento dinanzi al giudice di pace non trova applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario (Sez. 4, n. 31920 del 14/07/2015 - dep. 21/07/2015, Marzola, Rv. 264420; conf.: Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015 - dep. 24/09/2015, Morreale, Rv. 264700; Sez. 7, n. 1510 del 04/12/2015 - dep. 15/01/2016, Bellomo, Rv. 265491). L'orientamento appena richiamato è condiviso dal Collegio, per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Per un compiuto esame della questione rimessa alla cognizione di questa Corte, mette conto richiamare, in estrema sintesi, i molteplici profili che differenziano le due fattispecie di cui all'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 e all'art. 131 *bis* cod. pen.

Da un primo punto di vista, la delimitazione dell'area dei reati suscettibili di declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 34 cit. non conosce – a differenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cit. (applicabile ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni) - alcuna limitazione *quoad poenam*.

Significative, anche se parziali, sono poi le divergenze tra i due istituti sul piano della definizione normativa dei relativi presupposti applicativi. Se nell'uno e nell'altro caso, punto di riferimento dell'accertamento giudiziale è la fattispecie

concreta (così, per l'art. 34 cit., *ex plurimis*, Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015 - dep. 10/07/2015, La Greca, Rv. 265143 e, per l'art. 131 *bis* cod. pen., Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj), la declaratoria di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al giudice di pace implica la valutazione congiunta degli indici normativamente indicati, ossia l'esiguità del danno o del pericolo, il grado di colpevolezza e l'occasionalità del fatto (Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009 - dep. 04/09/2009, Scalzo, Rv. 244910): valutazione, questa, alla quale deve associarsi la considerazione del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, ossia la considerazione di interessi individuali "in conflitto" con l'istanza punitiva. D'altra parte, la causa di non punibilità introdotta con l'art. 131 *bis* cod. pen. fa leva su un giudizio di particolare tenuità del fatto e di non abitualità della condotta ancorato ad «una valutazione complessa che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen.» (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj); la novella del 2015 ha poi delineato una serie di parametri di definizione negativa della "particolare tenuità" del fatto (art. 131 *bis*, secondo comma, cod. pen.) e di definizione positiva dell'abitualità del comportamento (art. 131 *bis*, terzo comma, cod. pen.): nell'una e nell'altra direzione, detti parametri si riferiscono ad elementi ostativi alla configurabilità della causa di non punibilità.

Netta è poi la divaricazione tra i due istituti in punto definizione del ruolo della persona offesa nel perfezionamento delle fattispecie. La disciplina di cui all'art. 34 cit. attribuisce alla persona offesa una «facoltà inibitoria» ricollegabile alla «valutazione del legislatore circa la natura eminentemente "conciliativa" della giurisdizione di pace, che dà risalto peculiare alla posizione dell'offeso del reato» (Sez. U, n. 43264 del 16/07/2015 - dep. 27/10/2015, Steger); al contrario, l'istituto previsto dall'art. 131 *bis* cod. pen. non prevede (salvo che per la particolare ipotesi di cui all'art. 469 cod. proc. pen.) «alcun vincolo procedurale conseguente al dissenso delle parti» (Sez. 4, n. 31920 del 14/07/2015, Marzola, cit.). Il diverso ruolo riconosciuto alla persona offesa nella definizione normativa dei presupposti applicativi della causa di non punibilità codicistica e di quelli della causa di improcedibilità *ex art.* 34 cit. rinvia il proprio fondamento giustificativo, come rilevato dalla sentenza Steger, nella finalità conciliativa, che rappresenta un tratto fondamentale del sistema delineato dal d. lgs. n. 274 del 2000: infatti, come ha più volte sottolineato la giurisprudenza costituzionale, la "finalità conciliativa" «costituisce il principale obiettivo della giurisdizione penale del giudice di pace» (Corte Cost., ord. n. 349

del 2004; conf. ord. n. 231 del 2003; ordd. nn. 10, 11, 55, 56, 57 e 201 del 2004), sicché al giudice di pace «è istituzionalmente assegnato il compito di «favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti» (Corte cost., ord. n. 27 del 2007; ord. n. 11 del 2004; ord. n. 231 del 2003); al quadro normativo che riconosce un particolare *favor* alla conciliazione tra le parti (Corte cost., ord. n. 228 del 2005) sono ricollegabili anche i tratti di semplificazione e snellezza del procedimento, tratti che, appunto, ne esaltano la funzione conciliativa (Corte cost., ord. n. 64 del 2009). In linea con la ricostruzione offerta dal giudice delle leggi è la giurisprudenza di questa Corte, che sottolinea come al giudice di pace il legislatore affidi «una funzione conciliativa che connota l'intero rito regolato» dal d. lgs. n. 274 del 2000 (Cass., Sez. 5. n. 16494 del 20/04/2006, Catanzaro, rv. 234459; conf. *ex plurimis*, Cass., Sez. 5. n. 14070 del 24/03/2005, PM in proc. Dal Testa, rv. 231777).

3.2. Le divergenze nella disciplina dei due istituti con riguardo alla definizione normativa dei relativi presupposti applicativi, da un lato, e la riconducibilità di esse principalmente alla "finalità conciliativa" propria della giurisdizione penale del giudice di pace, dall'altro, rendono ragione dell'inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen. ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace. I connotati di specialità rinvenibili, soprattutto sotto il profilo del ruolo della persona offesa, nella disciplina dettata dall'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 escludono senz'altro che detta norma sia stata tacitamente abrogata dalla novella del 2015, non sussistendo il presupposto dell'incompatibilità tra le due diverse discipline, come confermato dai lavori preparatori della novella del 2015 (cfr. Sez. F, n. 38876 del 20/08/2015, Morreale, cit.). I medesimi connotati conducono ad escludere che per i reati di competenza del giudice di pace possa trovare applicazione la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., soluzione, questa, imposta dalla disciplina dettata dall'art. 16 cod. pen. e destinata appunto a regolare i rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali (Sez. 3, n. 739 del 10/12/1980 - dep. 04/02/1981, Lauringer, Rv. 147510); espressione del principio di specialità (Sez. 3, n. 1511 del 07/12/1970 - dep. 08/04/1971, De Biase, Rv. 117558), l'art. 16 cod. pen. conferma la conclusione secondo cui nei rapporti fra il codice penale, come legge generale, e le leggi speciali, le disposizioni del primo si applicano anche alle materie regolate dalle seconde in quanto non sia da queste diversamente stabilito (Sez. 1, n. 1807 del 19/11/1965 - dep. 03/01/1966, Stadio, Rv. 100030): ricorre quest'ultima ipotesi nel caso in esame alla luce dei profili di specialità propri della disciplina *ad hoc* delineata dall'art. 34 cit. passati in rassegna. Prima ancora che sul terreno processuale (e, dunque, sulla base della disciplina ex art. 2, comma 1, d. lgs. n.

274 del 2000), l'art. 16 cod. pen. esclude, sul terreno sostanziale, l'applicabilità della norma codicistica ai reati di competenza del giudice di pace. Soluzione, questa, che, oltre ad essere imposta dalla norma regolatrice dei rapporti tra il codice penale e le altre leggi penali dettata dall'art. 16 cod. pen., è coerente con l'interpretazione sistematica orientata a valorizzare il *favor* per la conciliazione tra le parti che ispira la giurisdizione penale del giudice penale: è di tutta evidenza, infatti, che la "finalità conciliativa" propria di tale giurisdizione verrebbe, inevitabilmente, compromessa dall'applicabilità della causa di non punibilità codicistica svincolata dai peculiari profili della disciplina di cui all'art. 34 cit. messi in luce.

4. Il terzo motivo è inammissibile in quanto del tutto generico e, peraltro, volto ad articolare, nella sostanza, vizi motivazionali in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio non denunciati con l'atto di appello.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo; in caso di diffusione della presente sentenza, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di P.C. che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 14/07/2016.

Il Consigliere estensore
Ampelo Equino

Il Presidente

Leopoldo



